COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI

Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it *comune.accumoli@pec.it*

COPIA

ORDINANZA N. 5 DEL 22-07-2019

Oggetto: Ordinanza di Archiviazione del S.P.V. n.08/2014 del Registro del CORPO FORESTALE dello STATO Comando Stazione di Cittareale (RI). Trasgr. C.F. Nato a (RI) il Residente a

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO

che in data *"... 10/06/2014 alle ore 15:20 ..."*, personale del CORPO FORESTALE dello STATO – Comando Stazione di CITTAREALE (Rieti), *"... nella località ROCCASALLI del Comune di Accumoli di Proprietà Privata sottoposta a Regio Decreto 3267/1923 ..."*, ha accertato che: *"... nella predetta località il cui soprassuolo è costituito da un bosco ceduo di cerro di circa 25 anni, il trasgressore, aveva abbattuto con motosega n.05 (cinque) piante matricine che dovevano rimanere a dote del bosco sostituendole con piante non idonee. Non è stato possibile redigere il verbale e contestarlo sul posto poiché andavano eseguiti ulteriori accertamenti documentali ..."*,

che a seguito di tale accertamento, in data 14/06/2014 il personale del CORPO FORESTALE dello STATO – Comando Stazione di CITTAREALE (Rieti) procedeva alla redazione del *"VERBALE di ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA"* per violazione alle norme ed agli articoli di seguito indicati: ***"... artt. 36 e 45 della Legge Regionale del Lazio 28/10/2002 n.39 ed all'art.36 del Regolamento Regionale del Lazio 18/04/2005 n.07 ..."***,

che la notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo in epigrafe, è stata effettuata dal personale del CORPO FORESTALE dello STATO – Comando Stazione di CITTAREALE (Rieti) in data 13/07/2014, mediante consegna in mani del sig. identificato come trasgressore in relazione alla sanzione amministrativa contestata,

che il sig. identificato ai fini della violazione amministrativa contestata quale *Trasgressore*, non si è avvalso della facoltà di procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, come calcolata dall'organo accertatore nel verbale di contestazione notificatogli,

che il sig. merito all'addebito ricevuto non ha presentato entro il termine di 30 (trenta) gg. dalla notifica del verbale di contestazione memorie o scritti difensivi,

che con propria nota del 25/03/2015 Prot. n.3262, il CORPO FORESTALE dello STATO – Comando Provinciale di Rieti presentava al Sindaco del Comune di Accumoli (Prot. Com.le n.1142/2015), relativamente al sommario processo verbale di cui trattasi, il **"Rapporto all'Autorità competente ex art.17 Legge 24 Novembre 1981, n.689"**,

che il tragico Sisma dell'Agosto 2016 devastava la sede del Comune di Accumoli, determinando la distruzione pressoché totale dell'intero archivio dell'Amministrazione,

che solo a seguito del successivo ritrovamento della documentazione inerente la violazione in oggetto, il Responsabile dell'Area, poteva dare seguito alle procedure amministrative conseguenti,

CONSIDERATO

che relativamente alla violazione contestata, il sig. ıale trasgressore non si è avvalso della facoltà del pagamento della sanzione in forma ridotta, né ha presentato nei tempi

e nei modi prescritti dalla legge memorie, scritti difensivi e/o richieste di audizione personale,

RILEVATO

che nessuna contestazione è stata elevata avverso l'accertamento effettuato dal personale del CORPO FORESTALE dello STATO – Comando Stazione di CITTAREALE (Rieti), non avendo il trasgressore impugnato l'accertamento stesso, con ciò pertanto prestando implicito plauso all'addebito ricevuto,

PRESO ATTO

che il sig. . è nel frattempo deceduto a come da accertamento eseguito presso il mediante acquisizione della Scheda Individuale del trasgressore (Prot. Com.le n.3168/2019),

che relativamente alla violazione amministrativa contestata, non è stato individuato alcun obbligato in solido,

che ai sensi dell'art.7 della Legge n.689/1981 l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi, in applicazione del principio del carattere personale della responsabilità degli illeciti amministrativi,

VISTO

il Decreto Sindacale n.03 del 02/01/2019 di nomina della Dott.ssa Sara GIAMPIETRI, quale Responsabile dell'Area Amministrativa (AREA I).

la Legge Regionale del Lazio 28/10/2002, n.39 avente ad oggetto: *"Norme in materia di gestione delle risorse forestali"*.

il Regolamento Regionale del Lazio 18/04/2005, n.07 avente ad oggetto: *"Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n.39 "*.

la Legge Regionale del Lazio n.30 del 05 Luglio 1994, avente ad oggetto: *"Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale"*.

la Legge n.689 del 24/11/1981, avente ad oggetto: *"Modifiche al sistema penale"* e successive integrazioni e modificazioni.

Stante quanto sopra esposto:

ritenute le premesse, i rilievi e le considerazioni sopra indicate parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da intendersi in questa motivazione integralmente richiamati e trascritti.

ritenuto fondato l'addebito, poiché configuratosi, per le ragioni esposte, sia sotto il profilo oggettivo (sussistenza del fatto) sia sotto il profilo soggettivo (volontarietà dell'evento).

ritenuto il trasgressore, Sig. responsabile per il fatto ascritto e pertanto passibile di sanzione amministrativa per le richiamate motivazioni,

preso altresì atto della mancata individuazione di eventuali soggetti obbligati in solido,

preso atto dell'avvenuto decesso del trasgressore e del divieto di trasmettere la sanzione amministrativa agli eredi del *de cuius*,

preso atto della inesistenza di soggetti obbligati in solido,

preso atto che da quanto sopra esposto discende l'estinzione dell'illecito e della relativa sanzione amministrativa

ORDINA

l'archiviazione del Verbale di Violazione Amministrativa n.08 del 14/06/2014 redatto dal CORPO FORESTALE dello STATO – Comando Stazione di CITTAREALE (Rieti) nei confronti del sig.

AVVERTE

che in caso di più obbligati in solido, il pagamento, da parte del trasgressore o di uno di essi, estingue l'obbligazione nei confronti di tutti i soggetti interessati.

che per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, attestate mediante adeguata documentazione, è possibile richiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria (art.26 della Legge n.689/1981) e che la somma rateizzata sarà maggiorata degli interessi previsti dalla legge; sull'eventuale accoglimento di tale istanza, si pronuncerà il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, tenuto conto delle motivazioni e della documentazione presentata.

che in caso di mancato pagamento, si procederà secondo il disposto di cui all'art.27 della Legge n.689 del 24/11/1981 e ss.ii.mm..

che il pagamento in misura inferiore rispetto alle somme ingiunte, non estingue la sanzione amministrativa e che le restanti somme saranno iscritte a Ruolo secondo le disposizioni di legge.

che il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, individuato ai sensi dell'art.5 della Legge n.241 del 07 Agosto 1990, è il RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATIVA del Comune di Accumoli.

che avverso il presente provvedimento, gli interessati, nei tempi e nei modi previsti dalle norme, possono proporre opposizione presso il GIUDICE di PACE di RIETI, entro e non oltre il termine di gg.30 (trenta) dalla data di notificazione della presente ordinanza.

DISPONE

che ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Lazio n.30 del 05 Luglio 1994, copia della presente verrà trasmessa al **Raggruppamento CARABINIERI Forestali – Comando Stazione di CITTAREALE** ex Corpo Forestale dello Stato mediante spedizione di posta elettronica all'indirizzo **fri43046@pec.carabinieri.it** ed alla **REGIONE LAZIO – Area Tributi, Finanza e Federalismo** – Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 – CAP 00145 ROMA (RM) mediante spedizione di posta elettronica all'indirizzo **protocollo@regione.lazio.legalmail.it.**

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Sara GIAMPIETRI